



Tel. 0322885511
Fax 0322858042

COMUNE DI SUNO
Piazza 14 Dicembre n.5 – 28019 SUNO (NO)
CODICE FISCALE 00419850037

e-mail: comune@comune.suno.novara.it
www.comune.suno.novara.it

TASI

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

VERSAMENTO 1^ RATA ANNO 2019

Si informa che:

- visto l'art.1, commi da 639 a 714, della Legge 27 dicembre n.2013 n.147 (Legge di stabilità 2014), istitutiva della IUC;
- vista la Legge 23 dicembre 2014 n.190 e successive modifiche ed integrazioni;
- vista la Legge n.68 del 2 maggio 2014;
- vista la Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n.208);
- vista la Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018);
- visto il Regolamento Comunale IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 in data 28.04.2016;

entro il 17 GIUGNO 2019

scade il termine per il versamento dell'acconto della TASI. L'acconto è pari alla metà dell'imposta dovuta per l'anno in corso, calcolata applicando le aliquote e le detrazioni dell'anno precedente di seguito riportate:

- **2,2 per mille** su tutte le tipologie di fabbricati, aree scoperte, aree edificabili.

Considerato che, con delibera C.C. n.4 del 27.03.2019 le aliquote e detrazioni sopra riportate sono state confermate anche per l'anno 2019, resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere, entro il 17 giugno, al versamento in autoliquidazione dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso.

SOGGETTI OBBLIGATI

Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi comprese le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, di aree scoperte, nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Sono escluse dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore, nonché dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 E A/9..

L'esclusione riguarda anche le eventuali pertinenze dell'abitazione principale: per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

Non sono previste detrazioni.

Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli.

In caso di immobili locati, la quota a carico del proprietario è pari all'80% e quella dell'inquilino è il 20%. Per gli inquilini che adibiscono l'immobile ad abitazione principale, ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la TASI è esente.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU. Ai fini della determinazione dell'imposta dovuta è necessario calcolare la base imponibile nei modi seguenti:

- **fabbricati**: moltiplicando la rendita iscritta in catasto rivalutata del 5% per i nuovi coefficienti di seguito riportati:

- 160, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 65, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80, per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 55, per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

- **aree edificabili**, la base imponibile è data dal "valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione", in pratica il valore di mercato. La Giunta Comunale con atto n.28 del 14.03.2019 ha deliberato i seguenti valori:

ARTICOLO N.T.A. PRGC	DEFINIZIONE AZZONAMENTO AREA PRGC	VALORE IMMOBILE (€/m2)
Articolo 22	Aree residenziali di completamento	€/m2 30,00
Articolo 23	Aree residenziali di completamento a concessione convenzionata e/o S.U.E.	€/m2 25,00
Articolo 24	Aree residenziali di riconversione urbanistica	€/m2 30,00
Articolo 25	Aree per edilizia economica e popolare	€/m2 25,00
Articolo 28	Aree per insediamenti artigianali esistenti e confermate	€/m2 20,00
Articolo 29	Aree per insediamenti produttivi artigianali di nuovo impianto	€/m2 25,00
Articolo 30	Aree per insediamenti industriali esistenti confermate	€/m2 25,00
Articolo 31	Aree per insediamenti industriali di nuovo impianto	€/m2 30,00
Articolo 31bis	Aree per insediamenti artigianali – industriali localizzate all'interno del tessuto urbano residenziale	€/m2 20,00
Articolo 31ter	Aree per insediamenti artigianali – industriali soggette a bonifica ambientale	€/m2 25,00
Articolo 33	Aree per insediamenti direzionali e/o commerciali esistenti	€/m2 30,00

	e confermate	
Articolo 34	Area per insediamenti commerciali della grande distribuzione	€/m2 35,00
Articolo 35	Aree per insediamenti direzionali e/o commerciali di nuovo impianto	€/m2 32,00
Articolo 36	Aree per insediamenti turistico-ricettivi esistenti e confermate	€/m2 35,00
Articolo 37	Aree per insediamenti turistico-ricettivi di nuovo impianto	€/m2 35,00
Articolo 38bis	Centro ippico "ippocampo"	€/m2 15,00
Articolo 43	Aree per strutture sanitario-assistenziali private esistenti e confermate	€/m2 25,00
Articolo 44	Aree per attrezzature di assistenza specialistica veterinaria	€/m2 25,00
Articolo 45	Aree a servizi sociali ed attrezzature di interesse comunale e generale	€/m2 12,00

AGEVOLAZIONE IMU - TASI

Dal 2016 viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU-TASI per le unità immobiliari (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9), possedute a titolo di proprietà o usufrutto a favore di coloro che concedono in uso gratuito un immobile ad uso abitativo a parenti in linea retta, entro il primo grado (genitore-figlio) che la utilizzano come abitazione principale sulla base dei seguenti requisiti:

- a. il comodante (proprietario - soggetto passivo IMU) deve avere la residenza nello stesso Comune (Suno) in cui si trova l'immobile concesso in uso gratuito.
- b. il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza e degli immobili dati in comodato.

Per usufruire dell'agevolazione il contratto di comodato deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate competente entro venti giorni dalla data del contratto stesso (art.13 comma 1 D.P.R. n. 131/1986).

- il comodatario deve utilizzare l'immobile concesso in comodato come "abitazione principale";
- il comodante deve presentare la dichiarazione IMU/TASI, attestando il rispetto delle condizioni richieste; si invitano, quindi, i cittadini/contribuenti che volessero e potessero usufruire della predetta agevolazione e che non fossero in possesso del requisito della registrazione del contratto di comodato gratuito a voler provvedere. Pertanto, a decorrere dall'anno 2016, la suddetta riduzione sarà applicata a coloro che presenteranno all'ufficio tributi comunale la dichiarazione IMU (modello ministeriale di cui all'art. 9 - comma 6 del D. Lgs. 23/2011) entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, attestante il possesso dei requisiti sopra indicati.

CODICI PER IL VERSAMENTO

La TASI si versa esclusivamente attraverso il modello F24, disponibile nelle banche e negli uffici postali.

I codici tributo da utilizzare per i versamenti sono i seguenti:

Tipologia immobili	Codice
Abitazione principale	3958
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
Terreni	esenti
Aree edificabili	3960
Altri fabbricati	3961

Il codice catastale del Comune di Suno è L007.

Si ricorda che sul sito internet del Comune di Suno ed in alternativa, collegandosi al sito "http://www.amministrazionicomunali.it" è possibile calcolare l'imposta e stampare il modello F24.

L'ufficio tributi è a disposizione per ogni ulteriore informazione negli orari di apertura al pubblico (mercoledì dalle 8.30 alle 12.00, giovedì dalle 14.45 alle 16.45, sabato dalle 8.30 alle 11.30).

Tel.0322885504, fax 0322858042, e-mail antonella.pantaleo@comune.suno.novara.it

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(D.ssa TRANCHIDA Rosanna)